



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 408

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 24 agosto 2020

I N D I C E**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Lunedì 24 agosto 2020

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 agosto.

Il presidente COLTORTI informa che sono stati presentati gli emendamenti 10.191 (testo 2), 11.8 (testo corretto), 19.18 (testo 2), 19.33 (testo 2), 47.0.2 (testo 2), 49.16 (testo 2) e 62.0.5 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Avverte, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 19.0.71, 20.9, 20.19, 30.0.2, 38.22 (testo 2), 48.9, 49.9, 49.10, 49.0.12, 49.0.25, 49.0.31, 54.3 e 57.0.5, nonché l'ordine del giorno G/1883/14/1 e 8.

Comunica che sono state presentate circa 300 richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità, sulle quali la Presidenza delle Commissioni riunite si esprimerà nella seduta già convocata per le ore 15 di domani, martedì 25 agosto.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno rimodulare la programmazione dei lavori, tenendo anche conto del fatto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti. Sottolinea l'esigenza di garantire un confronto effettivo sul merito delle proposte di modifica, per consentire alle Commissioni riunite di incidere sul provvedimento, soprattutto qualora il Governo intenda presentare un ma-
xiemendamento su cui porre la questione di fiducia.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) osserva che, alla luce della dichiarazione di inammissibilità su un rilevante numero di emendamenti, sarebbe preferibile svolgere il dibattito solo dopo che la Presidenza avrà esaminato le richieste di rivalutazione. In tal modo si potrà avere un quadro completo delle proposte di modifica, anche in considerazione della disponibilità assicurata dal suo Gruppo a ritirare alcuni emendamenti, purché si svolga un confronto serio e approfondito sui temi più significativi.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che, in attesa della definizione dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili, è preferibile procedere alla illustrazione degli emendamenti – nella seduta odierna e in quella già convocata per domani – come peraltro stabilito in Ufficio di Presidenza. Seguirà poi un confronto più stringente sui temi più rilevanti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la disponibilità delle opposizioni a lavorare per convergere su un testo quanto più possibile condiviso. Tuttavia, è necessario che la maggioranza chiarisca se intende collaborare in questa direzione, soprattutto dopo che – a suo avviso – il giudizio di inammissibilità ha penalizzato principalmente gli emendamenti presentati dalle opposizioni. A tale riguardo, pur riconoscendo le prerogative della Presidenza, ritiene criticabili i criteri adottati, in particolare con riferimento alla onerosità delle proposte di modifica.

Nel concordare con i senatori Mallegni e Vitali, ritiene preferibile che la Presidenza esamini le richieste di rivalutazione delle inammissibilità, prima di procedere alla illustrazione e all'esame degli emendamenti, rimodulando conseguentemente la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritiene che l'ammissibilità degli emendamenti sia stata valutata secondo criteri rigorosi, enunciati dal presidente Coltorti nella seduta dell'11 agosto. Per quanto riguarda la programmazione dei lavori, in conformità con quanto deciso nell'Ufficio di Presidenza, le prime due sedute di questa settimana saranno riservate alla illustrazione degli emendamenti. Per i successivi passaggi, ovviamente, bisognerà tenere conto dei tempi necessari alla Commissione bilancio per esprimersi sugli emendamenti. Auspica, quindi, che si proceda come stabilito.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che vi sia stata una difformità di giudizio nella valutazione delle inammissibilità degli emen-

damenti, in quanto – a suo avviso – proposte relative ad argomenti simili sono stati considerate in modo diverso.

Dopo aver precisato che la Lega ha domandato di riesaminare il giudizio di inammissibilità con riferimento a pochi emendamenti, auspica che sia precisata la distribuzione tra i vari Gruppi del numero di tali richieste.

In ogni caso, sottolinea l'esigenza di garantire un confronto serio e approfondito sul merito delle proposte di modifica, anche per non svilire il ruolo delle Commissioni riunite.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiede di riconvocare l'Ufficio di Presidenza al fine di riconsiderare la programmazione dei lavori.

Il presidente COLTORTI ricorda che sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti riguardanti ambiti differenti da quelli oggetto del decreto-legge e quelli onerosi sotto il profilo finanziario o fiscale, anche in considerazione dell'imminente presentazione alle Camere del cosiddetto decreto agosto.

Assicura, inoltre, la più ampia disponibilità al confronto sul merito delle proposte di modifica, confidando che non sarà posta la questione di fiducia sul provvedimento.

Il presidente PARRINI ritiene che non sia necessario modificare l'organizzazione dei lavori stabilita nell'Ufficio di Presidenza. Come concordato, la seduta odierna e quella convocata per domani saranno riservate alla illustrazione degli emendamenti nel loro complesso. Successivamente, si potrà procedere all'esame delle tematiche più significative.

Sottolinea che fin dall'inizio dell'esame del provvedimento la Presidenza ha lavorato con il massimo impegno per valorizzare il ruolo delle Commissioni riunite e garantire un confronto ampio e approfondito. A tal fine, su richiesta dei Gruppi di opposizione, è stato anche prorogato il termine per la presentazione delle richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'onerosità degli emendamenti non dovrebbe essere considerata al fine della valutazione di inammissibilità. A suo avviso, l'adozione di criteri così ampi ha consentito di eliminare alcune proposte di modifica che introducevano temi politicamente divisivi per la maggioranza.

Sottolinea che la Lega ha dimostrato ampiamente la propria disponibilità a collaborare, presentando un numero contenuto di emendamenti e di richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) replica al senatore Campari, sottolineando che la Presidenza ha giudicato gli emendamenti in modo imparziale, senza ingerenze delle forze politiche, e ha precisato quali criteri sono stati adottati nella valutazione.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottolinea che la valutazione delle improprietà, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dovrebbe essere effettuata solo sulla base della estraneità della proposta all'oggetto della discussione, o qualora questa sia formulata in modo sconveniente; l'inammissibilità invece si verifica quando una proposta è in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

Pertanto, a suo avviso, è inopportuno ampliare i criteri di valutazione, poiché in tal modo si finisce per conculcare il diritto del parlamentare a presentare proposte di modifica.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore De Falco, precisando che l'adozione di criteri di giudizio soggettivi e arbitrari rispetto a quanto previsto dalle norme del Regolamento rappresenta un pericoloso precedente. In particolare, con riferimento agli emendamenti recanti previsioni di spesa, è vero che tali proposte potranno essere inserite nel cosiddetto decreto agosto, ma ciò determinerà comunque uno slittamento del termine di entrata in vigore di tali previsioni, dal momento che non è ancora iniziato l'*iter* per la conversione in legge di tale provvedimento.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) ritiene inaccettabile che alla Presidenza sia imputata una valutazione soggettiva delle inammissibilità degli emendamenti. Auspica che si possa diminuire il livello di tensione, recuperando il clima di collaborazione manifestato da tutte le forze politiche prima della pausa estiva dei lavori, per lavorare in modo proficuo ed evitare appunto che il Governo ponga la questione di fiducia.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver precisato che l'emendamento 1.3 dovrebbe riportare una numerazione diversa, in quanto premissivo di articolo, sottolinea che la proposta è volta ad estendere l'efficacia delle disposizioni in esame al 31 dicembre 2023. Ricorda che tale esigenza è stata segnalata da molti *stakeholder* nel corso delle audizioni informali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.44, con il quale si propone di utilizzare lo strumento della gara aperta con il calcolo della soglia di anomalia secondo il cosiddetto metodo del taglio delle ali, che consentirebbe di favorire la concorrenza e svolgere la procedura in tempi contenuti.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 1.23, con il quale viene riproposta la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture superando al contempo un'incertezza sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel testo del decreto-legge.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.15, con cui si propone di escludere la responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento introdotta nel decreto-legge, che si pone in contrasto con le finalità del provvedimento stesso.

Con l'emendamento 1.6, invece, si propone di sospendere l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, limitandosi a rispettare i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea fino al 31 dicembre 2023.

Infine, si sofferma sull'emendamento 1.35, volto a favorire l'assegnazione dei lavori sotto la soglia comunitaria alle imprese radicate nel territorio in cui ha luogo l'appalto.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) evidenzia che le disposizioni introdotte negli ultimi anni per evitare eventuali infiltrazioni delle organizzazioni criminali negli appalti di opere pubbliche ha finito per bloccare la realizzazione. In questa fase, invece, è preferibile prevedere procedure più snelle per l'assegnazione degli appalti pubblici, secondo norme mutate dalle direttive europee. Alcuni emendamenti del Gruppo di Forza Italia, riferiti all'articolo 1, vanno appunto in tal senso.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.10, con il quale si intende estendere le deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di investimenti pubblici fino al 31 luglio 2023. Chiede inoltre al Governo di avanzare una proposta, conforme ai principi costituzionali, per risolvere la questione della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate alla gara, affinché si valorizzino le imprese delle Regioni in cui si svolgono i lavori.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) evidenzia che gli emendamenti all'articolo 1 presentati da esponenti del Gruppo misto tendono principalmente a garantire che, pur nel tentativo di velocizzare le procedure per l'assegnazione degli appalti pubblici, non siano elusi i controlli per prevenire le infiltrazioni mafiose. A tal fine, per esempio, la banca dati nazionale dei contratti pubblici potrebbe fornire informazioni in tempo reale.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.15, con il quale si propone di eliminare l'obbligo di fornire ulteriori motivazioni per le amministrazioni aggiudicatrici di appalti che ricorrono alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per tutto il periodo dell'emergenza e i sei mesi successivi.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.7, che prevede prioritariamente l'utilizzo della procedura aperta con taglio delle ali, per

favorire la concorrenza che, negli appalti pubblici, evita le infiltrazioni criminali. A tale scopo, quindi, bisognerebbe evitare quanto più possibile la procedura negoziata.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.13, volto ad ampliare l'ambito di discrezionalità della stazione appaltante, per introdurre una misura di effettiva semplificazione.

Segnala poi gli emendamenti 2.27, volto ad accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione per le amministrazioni aggiudicatrici, 2.34, 2.0.3, in materia di criteri previsti per l'offerta economicamente più vantaggiosa, e 2.0.6, sulla rinegoziazione dei contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.14, con cui si propone l'innalzamento da 5.000 a 25.000 euro della soglia per i lavori riguardanti terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per l'acquisizione della certificazione antimafia.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'assoluta necessità di elevare la soglia a 25.000 euro, soprattutto in ambito agricolo.

Il senator MALLEGNI (*FIBP-UDC*) si sofferma sull'emendamento 3.13, con cui si propone di sopprimere il comma 3 del nuovo articolo 83-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede l'esclusione dalla gara di fornitori e prestatori di servizi che non rispettino i protocolli di legalità. A suo avviso, ci sono già altre norme che garantiscono l'affidabilità delle imprese.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) illustra l'emendamento 3.6, in materia di implementazione della banca dati nazionale degli operatori economici da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) precisa che il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento prevede che le verifiche antimafia siano effettuate attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica e ciò potrebbe causare una dilatazione dei tempi.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, con cui si prevede che le prefetture possano negare il certificato provvisorio antimafia a fronte di sospetti consistenti di collusione con la criminalità organizzata, anche se dalle banche dati non emergano evidenze in tal senso.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'emendamento 3.1, appena illustrato dal senatore Mirabelli, è stato dichiarato improponibile, nonostante sia pertinente all'oggetto della discussione.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.6, con il quale si prevede che il Consiglio di Stato preveda percorsi più rapidi per la decisione dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'inizio dei lavori.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.3, in materia di semplificazione delle procedure per il processo amministrativo, con la soppressione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) illustra l'emendamento 4.8, con cui si consente che il giudizio possa essere sempre definito in esito all'udienza cautelare in caso di richiesta di decisione del ricorrente principale limitata all'esame di un'unica questione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.0.3, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta in data precedente al 31 gennaio 2020, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. È comunque fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di esecuzione.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 4.1, che prevede un regime normativo provvisorio in attesa della definitiva attuazione del sistema di certificazione e acquisizione documentale di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'emendamento 4.11 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in fase di esecuzione del contratto.

Non essendoci richieste di intervento sugli emendamenti all'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.9, con cui si prevede che i componenti del collegio consultivo tecnico abbiano almeno dieci anni di esperienza, e non soltanto cinque, come previsto dal comma 2 dell'articolo 6.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'emendamento 7.1, che amplia la copertura del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da 30 a 100 milioni di euro.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a integrazione della illustrazione del senatore Rufa, precisa che gli enti locali e le Province hanno fabbisogni finanziari rilevanti legati alla realizzazione o al completamento di opere sotto soglia.

L'emendamento 7.5 assicura alle Regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione di nuove opere e infrastrutture o il rifinanziamento di quelle già previste.

Con l'emendamento 7.10 si introducono modifiche puntuali alla legge n. 207 del 2017, per semplificare l'applicazione della norma in esame.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) illustra gli emendamenti 8.87, 8.27, con cui si propone di inserire le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane tra quelle qualificate, 8.77, 8.112 e 8.98.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.126, con cui si stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti per lo stato di avanzamento dei lavori siano effettuati entro 15 giorni anziché 30. Si stabilisce inoltre che il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti siano esonerati dalla verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.39, con cui si intende sopprimere la previsione per cui l'operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto anche se non è stato accertato definitivamente che non abbia ottemperato al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) illustra gli emendamenti 8.111, 8.113 e 8.115, che segnalano la necessità di apportare modifiche in tema di documento unico di regolarità contributiva.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 8.9, con cui si stabilisce che in caso di contrazione nell'adesione al servizio di ristorazione collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale superiore al 33 per cento si possa procedere alla modifica dei contratti di appalto.

L'emendamento 8.21 consente agli enti pubblici e alle società da essi partecipate di rinegoziare i termini contrattuali su richiesta degli operatori economici che abbiano subito perdite a causa della emergenza sanitaria in atto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.39, che propone di sopprimere la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 8. In subordine, l'emendamento 8.55 stabilisce che tale disposizione non si applichi qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.59, con cui si stabilisce che la stazione appaltante è tenuta a motivare le ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore non possano essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 8.70, che circoscrive l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, escludendo le concessioni di servizi di interesse economico generale.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 8.3, in materia di affidamento lavori per la sostenibilità energetica, 8.8, che riguarda l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti, 8.13, che reca modifiche in tema di pagamento degli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, 8.46, con cui si definiscono le gravi violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, 8.61, circa la motivazione in caso di respingimento dell'offerta da parte della stazione appaltante, e 8.108, volto a superare le disparità normative in materia di DURC.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.17, relativo alla la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 9.7, 9.4 e 9.31, che incidono su taluni aspetti della disciplina relativa agli interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari.

Sul medesimo argomento, il senatore RUOTOLO (*Misto*) illustra gli emendamenti 9.11 e 9.6. Si sofferma poi sull'emendamento 9.28 che riguarda l'aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

Illustra infine gli emendamenti 9.29 e 9.0.6, che introduce modifiche in materia di affidamenti dei concessionari.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 10.15 e 10.25, in materia di costruzione edilizia.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) illustra l'emendamento 10.124, relativo all'autorizzazione dei lavori in zona sismica.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.192, sulla esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.33, in relazione alla distinzione tra immobili sottoposti a tutela nei centri storici e quelli soggetti a vincolo paesaggistico.

L'emendamento 10.46 riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti.

Illustra poi gli emendamenti 10.104, 10.117, sulla trascrizione negli atti di trasferimento di diritti reali della tolleranza delle minime difformità, 10.150, 10.160, in tema di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e 10.159, relativo alla ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi esistenti.

Infine, con l'emendamento 10.039 si propone di inserire un articolo aggiuntivo in materia di semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi dichiarati di interesse culturale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 10.163 e 10.165, che apportano modifiche puntuali al codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il senatore COLLINA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.124.

Illustra quindi l'emendamento 10.173, in materia di opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale.

L'emendamento 10.118, in materia urbanistica, riguarda il permesso per interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 10.154, in materia di posa in opera di elementi o strutture amovibili in pubbliche piazze o spazi aperti urbani individuati dai Comuni.

Con l'emendamento 10.030, si propone di inserire un ulteriore articolo in materia di autorizzazione unica nel settore turistico.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) invita il senatore Collina a una ulteriore riflessione sull'emendamento 10.118, ravvisando la possibilità di conseguenze dannose sul piano urbanistico.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.74, che riguarda il titolo abitativo relativo agli edifici oggetto di sanatoria.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritiene che l'articolo 10 rechi disposizioni molto utili in campo urbanistico, su cui auspica che sia stato raggiunto un accordo con le Regioni, che hanno competenza esclusiva in materia. Sul tema segnala una serie di emendamenti migliorativi presentati dal suo Gruppo, con l'auspicio che le proposte di modifica presentate dalla maggioranza non finiscano per stravolgere il testo originario.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) illustra l'emendamento 10.052, con cui si propone di introdurre un nuovo articolo per la semplificazione della demolizione di opere abusive. Si sofferma poi sugli emendamenti 10.68, relativo alle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e 10.153, soppressivo del comma 5 dell'articolo 10.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) esprime la propria soddisfazione per il dibattito particolarmente serio e approfondito. Annuncia la disponibilità del suo Gruppo a rinunciare alla illustrazione degli ulteriori emendamenti, riservandosi di intervenire successivamente, in sede di votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883**(al testo del decreto-legge)****Art. 10.****10.191 (testo 2)**

BITI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli *standard* internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli

standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica dell'intervento"».

Art. 11.

11.8 (testo corretto)

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso».

Art. 19.

19.18 (testo 2)

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, LANIECE, VERDUCCI, PAVANELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Mi-

nistro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2-bis.

2-quater. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, nonché del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 no-

vembre 2005, n. 285, i quali seguono un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, nonché ai successivi riordini";

d) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.33 (testo 2)

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali, nonché gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni di attività presso il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale».

Art. 47.**47.0.2 (testo 2)**

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;

b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione, come anche incremento della spesa e del contributo assentito nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

Art. 49.**49.16 (testo 2)**

DI GIROLAMO, SANTILLO, ANASTASI, COLTORTI, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
"E-bis. Strade urbane ciclabili";

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-*bis*. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione";

2) dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-*bis*, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato";

n) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies.* Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870".

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo

l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo".

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

Art. 62.

62.0.5 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Al fine di semplificare la disciplina dei canoni di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle predette concessioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni di coltivazione in titolo in misura tale che il singolo concessionario non superi il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
